



# COMUNE DI GIOIA TAURO

## Città Metropolitana di Reggio Calabria

### Settore VI - Vigilanza

#### ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 35 del 05/07/2022

**Oggetto: Istituzione isola pedonale sul lungomare per il periodo dal 09 luglio 2022 al 11 settembre 2022.-**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso** che durante il periodo estivo viene ravvisata la necessità da parte dei cittadini di frequentare in numero alquanto elevato il lungomare cittadino, in particolar modo nelle ore serali;

**Atteso** che:

- La zona del lungomare di Gioia Tauro, lato sud, si presta ad essere utilizzata come punto di ritrovo serale, sia dai cittadini residenti che dai non residenti;
- la località di che trattasi è caratterizzata, altresì, dalla notevole presenza di autovetture e veicoli a motore in genere, che ivi transitano e sostano;

**Considerato** che tale situazione determina degli inconvenienti di natura ambientale nonché pericolo per incolumità dei pedoni e soprattutto dei bambini;

**Rilevato** necessario, pertanto, creare una zona interdetta alla circolazione e sosta dei veicoli a motore, con istituzione di un'area pedonale urbana nel Lungomare, nel tratto di lungomare compreso tra l'incrocio con la zona denominata Lottizzazione Gaslini (Lido Vulcano) e l'incrocio con la zona denominata lottizzazione Mazzagatti (zona Lido Pino's) e tratto del Viale Don Sturzo fino alla prima isola a verde;

**Vista** la Delibera di G.C. n° 129 del 22/06/2022, con la quale è stato dato atto di indirizzo per l'istituzione dell'Isola Pedonale sul lungomare cittadino;

**Rilevato** che l'art. 6, comma 4 del D.lgs. n. 285/1992 stabilisce che l'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 dello stesso Codice della strada:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

**Visto** l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e Responsabili di Servizio;

**Visto** il Testo Unico degli EE. LL. 18/08/2000 n° 267;

### **ORDINA**

1. Di istituire un'area pedonale urbana sul lungomare cittadino per tutti i giorni, compresi domenica e festivi, con orario dalle 21.00 alle ore 24,00, per il periodo dal 09 luglio 2022 al 11 settembre 2022, nel tratto di lungomare compreso tra l'incrocio con la zona denominata Lottizzazione Gaslini (Lido Vulcano) e l'incrocio con la zona denominata Lottizzazione Mazzagatti (Lido Pino's) e tratto del Viale Don Sturzo fino alla prima isola a verde;
2. Di inibire il transito veicolare a tutti i veicoli a motore, ivi compresi quelli adibiti a carico e scarico merci per conto degli stabilimenti balneari presenti in loco.

### **DISPONE**

- Che, fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli ai frequentatori, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza;
- Che il Servizio Tecnico del Comune provveda con proprio personale a:
  - a. transennare adeguatamente le zone interessate, secondo le vigenti normative in materia di security e safety, nonché collocare l'idonea segnaletica atta ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza;
  - b. coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione;
  - c. predisporre, altresì, tutto quanto necessario e di propria competenza per la regolarizzazione, in base al vigente C.d.S., della segnaletica verticale e orizzontale.

- Che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e notificata:
  - Ufficio Tecnico;
  - Commissariato di P.S.;
  - Comando Compagnia Carabinieri;
  - Comando Compagnia Guardia di Finanza;
  - Asp 5, servizio 118.

### **AVVISA**

- Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Che, in caso di violazione, si applicano le norme previste dal codice della strada.
- Che, ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale, Magg. Dott.ssa Serena Agata Grazia Scuderi.

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*Dott.ssa Serena Agata Grazia Scuderi*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

#### **Nota di Pubblicazione**

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

#### **IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

*Domenico Pirrottina*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)